## **CULTURA E DIRITTI**

2019

**(** 





# CULTURA E DIRITTI PER UNA FORMAZIONE GIURIDICA

### SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA

FONDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

rivista quadrimestrale • anno VIII • numero 1 • gennaio-aprile 2019







Cultura e diritti : per una formazione giuridica / Scuola superiore dell'avvocatura, Fondazione del Consiglio nazionale forense, - Anno 1, n. 1 (gennaio-marzo 2012)-. - Pisa : Pisa university press, 2012-. - Quadrimestrale

340.05 (22.)

I. Scuola superiore dell'avvocatura 1. Diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa

#### Scuola Superiore dell'Avvocatura

Fondazione del Consiglio Nazionale Forense Piazza dell'Orologio, 7 - 00186 Roma Tel. +39 06 6872866 - Fax +39 06 6873013 Sito web: www.scuolasuperioreavvocatura.it

Condirettori Andrea Mascherin e Salvatore Sica

Direttore responsabile Salvatore Sica

Comitato scientifico Fabio Addis, Gabriella Elvira Autorino, Francesco Cardarelli, Paolo Carbone,

Renato Clarizia, Rosanna De Nictolis, Gianluca Maria Esposito, Andrea Federico, Marzia Ferraioli, Giuseppe Franco Ferrari, Alberto Gambino, Luigi Kalb, Marcello Maggiolo, Daniele Marrama, Emanuela Navarretta, Paolo Pisa, Maria Alessandra Sandulli, Mario Sanino, Salvatore Sica, Giuseppe

Spoto, Vincenzo Zeno Zencovich, Attilio Zimatore

Comitato dei revisori Piero Guido Alpa, Stathis Banakas, Adolfo Di Majo, Bénédicte Fauvareu-

Cosson, Alfonso Moreno Hernandez, Jay P. Kesan, Fiona Macmillan, Salvatore Mazzamuto, Sergio Perongini, Pietro Rescigno, Salvatore Sica, Francesca Sorbi, Giorgio Spangher, Giuseppe Spoto, Pasquale Stanzione

Coordinamento editoriale Giuseppe Spoto

Numero chiuso in redazione il 17 maggio 2019

Hanno collaborato a questo numero: Giorgio Berlingieri, Antonella Brandonisio, Claudio Cocuzza, Antonello Iuliani, Beatrice La Porta, Luca loschiavo, Flavia Maria Luisa Modica, Annalisa Pomes

Abbonamento Annuo: € 90,00 Numeri singoli: € 25,00

La richiesta va indirizzata alla segreteria della casa editrice Pisa University Press

(Tel: 050 2212056 - Indirizzo: Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa)

La direzione della rivista esaminerà per la eventuale pubblicazione gli elaborati ricevuti all'indirizzo e-mail: redazione@scuolasuperioreavvocatura.it

Gli autori devono allegare un breve abstract in inglese al contributo inviato alla redazione

Gli scritti si dovranno uniformare alle indicazioni riportate nei "Criteri redazionali" reperibili sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura (www.scuolasuperioreavvocatura.it) e in calce al presente volume

ISSN 2280-6334

ISBN 978-88-3318-052-6

Registrazione presso il Tribunale di Pisa numero 15 del 24 maggio 2012.





## **Indice**

7 Editoriale Salvatore Sica

#### Orientamenti

- 11 La responsabilità vettoriale per danni ai passeggeri in caso di sinistro marittimo (Regolamento CE 392/2009) e i danni punitivi Giorgio Berlingieri
- 21 I contratti di intermediazione finanziaria e la nullità selettiva Flavia Maria Luisa Modica
- 33 Il diritto all'oblio: tra profili critici e nuove evoluzioni Annalisa Pomes

#### Formazione forense

- 55 Il ruolo del giurista oggi e la necessità di ripensare la sua formazione Luca Loschiavo
- 65 Il ruolo dell'avvocato: il quadro di riferimento costituzionale italiano ed europeo *Claudio Cocuzza*

#### Diritto europeo e comparato

89 Il consumatore di alimenti tra normativa interna ed europea Beatrice La Porta

#### Professioni, cultura e società

101 Il fenomeno dell'Italian Sounding e la tutela dell'agroalimentare italiano Antonella Brandonisio

#### Biblioteca

131 I beni comuni: la ripresa di un tema di riforma Antonello Iuliani





# **DIRITTO EUROPEO E COMPARATO**







# Il consumatore di alimenti tra normativa interna ed europea

Beatrice La Porta

Il consumatore di alimenti alla luce della disciplina del Codice del consumo e del Regolamento CE 178/2002

Soggetto cardine del mercato, il consumatore è destinatario di rilevanti tutele che è opportuno declinare in relazione alle peculiarità del prodotto e del rapporto sussistente tra questo e chi lo acquista.

In funzione del bene con cui il soggetto si relaziona, infatti, la figura del consumatore può assumere aspetti e caratteristiche che possono giungere a differenziare, all'interno del medesimo "genus", *species* differenti. In tal senso, figura peculiare è quella del consumatore di alimenti, con particolare attenzione da porsi al suo *status* giuridico<sup>1</sup>.

Lungi dal rappresentare un *tertium genus*, l'ampia categoria dei consumatori di alimenti si contraddistingue, però, per la più ampia tutela che viene accordata ai singoli rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo e ciò anche in ragione del rilievo che l'assunzione di prodotti alimentari ha nella vita di ciascun individuo, indipendentemente dall'attività professionale da questo svolta.

Se la definizione generale di "consumatore" è stata espressamente data dal legislatore interno in modo unitario e restrittivo prima nel codice civile, in forza delle previsioni di cui al d.lgs. n. 24/2002 e poi nel d.lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del consumo, dove si definisce con tale termine la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta², analogamente non può dirsi della definizione di consumatore a livello europeo.

Nonostante occorra costatare che non sussista una definizione uniforme e sempre applicabile di consumatore genericamente inteso, la sussistenza di elementi comuni alla maggior parte degli atti e provvedimenti a livello europeo<sup>3</sup>,







<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si veda: P. Borghi, *Lo status di produttore e di consumatore di alimenti, e i contratti del settore alimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, anno II, numero 2, aprile-giugno 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 3 comma 1 d.lgs. 06 settembre 2005 n. 206. La definizione di consumatore è stata offerta a seguito del recepimento della Direttiva 93/13/CE, attuata con la legge 6 febbraio 1996 n. 52 che ha aggiunto il Capo XIV-*bis* al Titolo II del Libro IV codice civile, in materia di clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sul punto la Direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984, non più vigente, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.

oltre che alla luce di quanto delineato dall'intensa giurisprudenza della Corte di giustizia, permettono di descrivere tale soggetto, analogamente a quanto fatto dal legislatore italiano, come quella persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, professionale, commerciale o artigianale<sup>4</sup>.

Diversamente da quanto detto, accade, invece, nel caso del consumatore di alimenti, figura che trova una sua compiutezza già nel Regolamento CE 178/2002.

Non più identificabili unicamente in ragione della propria attività, diversa da quella d'impresa, i consumatori di alimenti sono tali nel momento stesso in cui entrano in contatto con qualsiasi prodotto possa essere potenzialmente ingerito. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 178/2002, infatti, si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani» e per "consumatore finale" chiunque consumi un «prodotto alimentare non utilizzato nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare»<sup>5</sup>.

Facendo un espresso riferimento all'impresa nel settore alimentare, il legislatore europeo offre all'interprete, altresì, la possibilità di delineare una prospettiva applicativa della normativa ben ampia, capace di ricomprendere nella categoria dei consumatori anche quanti utilizzano, ingeriscono o consumano un alimento all'interno di un'attività d'impresa che sia, però, diversa da quella alimentare<sup>6</sup>.

È utile precisare che con il termine impresa alimentare e quindi "imprenditore alimentare", così come stabilito all'art. 3.2 del Regolamento del 2002, si indica qualunque soggetto svolga attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e ciò indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'impresa e dall'assenza o meno di un fine di lucro.

Al di fuori dei settori elencati, pertanto, nessun limite sorgerebbe circa la possibilità di definire quale consumatore un soggetto che, alla luce delle previsioni di cui all'art. 3.1 c) del Codice del consumo, potrebbe, invece, connotarsi quale professionista.

La categoria del consumatore di alimenti si caratterizza, quindi, per includere non più unicamente quei soggetti posti in contrapposizione al "professionista", ovvero «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare*, UTET, III edizione, Torino 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. 3.18 Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. Costato, La sicurezza degli alimenti nella prospettiva del diritto agroalimentare, in Economia & Diritto Agroalimentare, XV/2010, p. 187.

attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario»<sup>7</sup>, ma anche una pluralità potenzialmente infinita di individui nei confronti dei quali vige una forte tutela ricollegabile al più stringente divieto di messa in circolazione di alimenti che siano idonei a provocare danni ove assunti anche in limitate quantità<sup>8</sup>.

Ove si facesse riferimento unicamente alla definizione di consumatore offerta dal Codice del consumo, che prevede la contrapposizione tra questa e le figure del fornitore e del professionista e se questa si traslasse *tout court* sul soggetto che entra in contatto con un alimento per nutrirsene, si rischierebbe, infatti, di tralasciare alcuni degli aspetti caratterizzanti il soggetto che ingerisce alimenti al di fuori della propria attività professionale e/o imprenditoriale.

Se nel Codice del consumo rileva l'elemento commerciale e il lucro caratterizza il professionista e il produttore, cioè «il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo», lo stesso non si può dire nel caso della figura delineata dal Reg. CE 178/2002<sup>10</sup>. In tale normativa, infatti, il destinatario è il "consumatore finale" ex art. 2.18, ovvero chi «non utilizza tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare», intendendosi con l'aggettivo "finale" colui che materialmente consumerà un determinato prodotto alimentare con esclusione degli operatori intermedi – rimanendo quindi escluse tutte le pratiche B2B, a favore unicamente delle pratiche B2C – e indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia un individuo singolo o facente parte di una collettività<sup>11</sup>.

Nell'ottica tratteggiata a livello europeo, quindi, il consumatore di alimenti assume un rilievo *ex se* e non, invece, in relazione alla sua posizione contrattuale; l'essere titolare di una situazione giuridica soggettiva «con forti implicazioni pubblicistiche di tutela del mercato e della collettività» rende, infatti, tale soggetto quale destinatario di particolari tutele indipendentemente da qualsiasi ulteriore elemento lo possa caratterizzare, proponendosi il legislatore come

Art. 3.18





Art. 3 lett. c) Codice del consumo.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. Costato, I principi del diritto alimentare, in Studium iuris, 2003, p. 1051.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Art. 3 lett. d) Codice del consumo.

N. Lucifero, La responsabilità per le informazioni al consumatore di alimenti tra regole di validità, regole di comportamento e doveri informativi, in Contratto e impresa, 2/2017, p. 472. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Analogamente può dirsi della definizione di "Consumatore", contrapposta a quella di professionista o produttore, di cui alla Direttiva 2005/29/CE ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") dove tale soggetto è definito come «qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale».

obiettivo prioritario quello di garantire la presenza sul mercato di alimenti sicuri e con caratteristiche riconoscibili, facendo ricorso a regole che introducano criteri di trasparenza e correttezza<sup>12</sup>.

Nell'ambito della legislazione alimentare ciò che rileva in relazione al rapporto consumatore – somministratore di alimenti/commerciante/produttore è, quindi, non tanto lo svolgimento di un'attività professionale di una parte, quanto, piuttosto, la salubrità in sé dell'alimento. La responsabilità di chi eroga il prodotto, pertanto, non è legata alla posizione soggettiva di costui, ma tiene principalmente conto del fatto che quanto somministrato sia edibile e senza pericoli per la salute di chi ne fa uso, fatti salvi i rischi legati ad abusi nell'assunzione o a patologie o intolleranze sviluppate nel singolo consumatore in relazione ad un determinato alimento<sup>13</sup>.

Diversamente accade nel caso del Codice del consumo dove obiettivo prioritario del legislatore è quello di offrire al consumatore strumenti idonei a riequilibrare la sua posizione di "inferiorità", principalmente economica e di conoscenza, rispetto a quella dominante del venditore professionista che, in quanto tale, si presume godere di una competenza nel settore che lo pone usualmente in una condizione di supremazia rispetto alla controparte<sup>14</sup>.

Per comprendere meglio quanto rilevante sia il profilo economico nell'analisi delle tutele da accordare al consumatore, così come generalmente inteso, appare opportuna l'analisi congiunta di quanto previsto dal Codice del consumo e dal Regolamento CE 2006/2004<sup>15</sup> in merito alla «cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori». Il Regolamento del 2004, il cui campo di azione è limitato soltanto ad alcuni ambiti – a titolo esemplificativo: le pratiche commerciali sleali, le clausole contrattuali abusive, l'e-commerce, la pubblicità comparativa, i pacchetti vacanza, le multiproprietà, la vendita a distanza e i diritti dei passeggeri<sup>16</sup> – ed ha, infatti, come esplicito obiettivo quello di definire le condizioni necessarie per la creazione di una rete di collaborazione tra Autorità statali competenti e Commissio-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Si veda allegato l'Allegato "Direttive coperte dall'articolo 3, lettera a)" al Reg. CE 2006/2004. Tale definizione dell'ambito di intervento del Reg. CE 2006/2004 è tratta dal *Summaries of EU legislation: Cooperazione tra i paesi dell'Unione europea per la tutela dei consumatori* di cui al link ufficiale Eur-lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32047.





N. Lucifero, La responsabilità per le informazioni al consumatore di alimenti tra regole di validità, regole di comportamento e doveri informativi, in Contratto e impresa, 2/2017, p. 472.
 L. Costato, I principi fondanti il diritto alimentare, in Rivista di Diritto Alimentare, 1/2007.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ciò è ancora più evidente ove si consideri che il Codice del consumo nasce nel 2005 per raccoglie tutta la normativa emanata a tutela del consumatore e di modo da recepire a livello nazionale quanto già dettato a livello comunitario e internazionale così come precisato dall'art. 1 Codice del consumo.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

ne «al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori»<sup>17</sup>. Secondo quanto si evince dalla lettera della norma, per riuscire ad offrire una tutela effettiva al soggetto leso, pertanto, è fondamentale predisporre un sistema di protezione economica che, pur sussistendo anche in materia di consumo di prodotti alimentari, assume in quest'ultimo caso un valore secondario innanzi alla tutela del diritto ad assumere cibo sicuro<sup>18</sup>.

Nella *General Food Law* e in tutta la normativa da questa derivata, non da ultimo il recente regolamento UE 2283/2015 in materia di *novel food*, la nozione di consumatore cessa, poi, di coincidere con il soggetto persona fisica assumendo una portata più ampia: si può trattare, infatti, di chiunque «non utilizzi un prodotto alimentare per un'operazione o un'attività di impresa diversa da quella propria del settore alimentare», includendo pertanto anche i soggetti collettivi (ad es. mense, ristoranti) che utilizzano il prodotto all'interno di attività diverse da quella professionale, commerciale o di impresa<sup>19</sup>.

Si è così travalicato quel soddisfacimento delle esigenze individuali e familiari che avevano in passato connotato la figura del consumatore finale, pur mantenendosi quell'impostazione di fondo, introdotta dalla direttiva sull'etichettatura dei prodotti del 1978, in cui assumevano valore centrale "l'estomac" (l'ingestione del prodotto) e la funzione alimentare dello stesso<sup>20</sup>.

Alla luce di quanto scritto, pertanto, la *ratio* posta alla base della definizione di una tale e ben più ampia categoria di soggetti a cui offrire un'elevata tutela è da ricercarsi, in primo luogo, non in una volontà di garanzia delle posizioni economiche delle parti alla luce delle differenze tra queste esistenti, così come delineato dal Codice del consumo, bensì nella preponderante volontà del legislatore di tutelare il diritto alla salute quale bene primario che, anche a livello costituzionale, trova una specifica tutela nell'art. 32 della Costituzione<sup>21</sup>.



<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Capitolo I Disposizioni Introduttive, art. 1 "Obiettivo" del Regolamento CE 2006/2004 pubblicato in GUUE L364 del 9 dicembre 2004, pp. 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> È opportuno evidenziare che, sebbene la preminenza di un valore piuttosto che un altro sembrerebbe essere il fulcro della differenza tra la categoria dei consumatori generici e quella dei consumatori di alimenti, anche all'interno del Codice del consumo, precisamente all'art. 2 comma 2 lett. a), tra i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori e agli utenti in generale, figura la tutela della salute.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Art. 3 n. 18) Regolamento CE 178/2002. In questa prospettiva, pertanto, non appare scorretto includere nella definizione di consumatore finali anche quei soggetti che, pur svolgendo un'operazione o un'attività di impresa, la esercitano in un settore differente da quello alimentare.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare Europeo, UTET, Torino 2017, pp. 129 ss.


<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> F. Albisinni nel suo *Strumentario di diritto alimentare*, UTET, III edizione, Torino 2017, evidenzia come nella Carta fondamentale italiana manchi qualsiasi riferimento al diritto al cibo e come il termine "alimentazione" sia comparso all'interno dell'art. 117 Cost. soltanto a seguito della riforma del titolo V del 2001 e unicamente quale materie concorrente tra Stato e regioni.

Definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel proprio atto costitutivo come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità»<sup>22</sup>, la salute quale diritto primario dei consumatori di alimenti ricopre un ruolo centrale all'interno dei trattati dell'Unione europea dove è lo stesso Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'art. 169 ad accostare concetti quali "tutela della salute", "garanzia della sicurezza dei consumatori" e "protezione dei loro interessi economici"<sup>23</sup>, quest'ultimo da realizzarsi attraverso il trasferimento di informazioni<sup>24</sup> da parte dell'operatore del settore alimentare che siano non soltanto corrette, ma anche idonee a permettere l'assunzione di scelte consapevoli<sup>25</sup>.

Se, pertanto, nel caso del consumatore di alimenti il concetto di salute risulta l'elemento predominante alla base delle ragioni già indicate, analogamente non può dirsi nel caso del consumatore genericamente inteso dove la *ratio* di tutela rinvenibile alla luce di quanto previsto nel Codice del consumo – pur non facendo venire meno un'efficace tutela del diritto alla salute – è da individuare nella predominante volontà di riequilibrio delle posizioni economiche delle due parti in ragione della condizioni di debolezza in cui usualmente si trova il consumatore nei confronti del professionista<sup>26</sup>.

Quanto sinora sostenuto, tuttavia, non esclude che la centralità della tutela del consumatore genericamente inteso possa trovare una base giuridica anche negli articoli 178 e 179 del TFUE che mirano a garantire aspetti ulteriori quali: la promozione degli interessi dei consumatori e il loro diritto all'informazione<sup>27</sup>, diritto quest'ultimo che ha come fine sia quello di tutelare gli interessi riconducibili alla sicurezza dell'alimento sia quello di assicurare la simmetria informativa essenziale al funzionamento del mercato<sup>28</sup>, oltre al diritto all'educazione<sup>29</sup>.





<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Il testo integrale dell'atto costitutivo in vigore dal 7 aprile 1948 è consultabile sul sito ufficiale dell'OMS di seguito il link che rinvia al testo in spagnolo http://www.who.int/governance/eb/who\_constitution\_sp.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> M. Giuffrida, Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare tra esigenze di tutela della salute umana e promozione della libera circolazione delle merci, in Rivista di diritto alimentare, 3/2015.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> S. Bolognini, La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agroalimentare europeo, Giappichelli, Torino 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> I. Canfora, *La responsabilità degli operatori alimentari per le informazioni sugli alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, I/2012.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> N. Marinelli, Asimmetrie informative e sicurezza alimentare nei diritti del consumatore e nella competitività dei sistemi produttivi, in Italian Journal of Agronomy/Rivista di Agronomia, 4/2010.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> E. Rook Basile, *L'informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto*, in A. Germanò - E. Rook Basile (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Giappichelli, Torino 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> L'informazione come elemento fondamentale per il perseguimento delle finalità *ex* art. 169 TFUE in N. Lucifero, *La responsabilità per le informazioni al consumatore di alimenti tra regole di validità, regole di comportamento e doveri informativi*, in *Contratto e impresa*, 2/2017, p. 470.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> E. Sirsi, *Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti*, in *Rivista di Diritto Agrario*, Giuffrè, 4/2011.

In merito alle differenze sussistenti tra il consumatore genericamente inteso e il consumatore di alimenti all'interno del quadro normativo italiano è, inoltre, opportuno evidenziare come il Codice del consumo, successivo allo stesso Regolamento CE 178/2002, nel disciplinare i requisiti di sicurezza dei prodotti in termini generali, arretra innanzi alle tematiche attinenti al cibo a favore, invece, della normativa comunitaria che non solo definisce la sicurezza dei prodotti ma individua anche obblighi e responsabilità giuridiche applicabili nel solo caso del produttore di alimenti<sup>30</sup>.

In tal senso si consideri come la disciplina prevista dall'art. 46 c. cons. in materia di contratti stipulati fuori dai locali commerciali non trovi applicazione ove i contratti di fornitura abbiano ad oggetto prodotti alimentari o bevande consegnate a scadenze frequenti e regolari. L'art. 46 lett. b) c. cons. prevede, infatti, l'esclusione dei «contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari» dall'ambito di applicazione della normativa, così come definito dall'art. 45 c. cons. e relativo ai «contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali; in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista [...]».

Analogamente avviene nel caso dei contratti aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti, così come sopra definiti, presso il domicilio del consumatore, il suo luogo di residenza o di lavoro, da parte di distributori che effettuano giri frequenti e regolari. Neanche in questa seconda ipotesi, infatti, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 55 c. cons. relativa ai contratti conclusi mediante il ricorso alle tecniche di comunicazione a distanza.

Rilevante è, poi, evidenziare come l'intero Titolo I Parte IV del Codice del consumo in materia di sicurezza e qualità dei "beni di consumo" non sia applicabile ai prodotti alimentari così come definiti dal Regolamento (CE) n. 178/2002 per espresso volere del legislatore. I beni di consumo di cui al codice



<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> P. Borghi, Lo status di produttore e di consumatore di alimenti, e i contratti del settore alimentare, in Rivista di diritto alimentare, 2/2008.

stesso, infatti, diversamente da quanto accade nel caso dei prodotti alimentari, si connotano «più che per una propria intrinseca natura che per la sua normale destinazione al mercato dei consumatori» e ciò al punto che il bene di consumo è tale solo in quanto venga acquistato da un consumatore, avendo, pertanto, un carattere c.d. "mobile" che obbliga ad una caratterizzazione del bene da porsi in essere soltanto in sede di consegna dello stesso<sup>31</sup>.

L'esistenza di tali previsioni normative rafforzano ancor più l'idea di una non piena sovrapponibilità tra la figura del consumatore di alimenti e quella del consumatore genericamente inteso e ciò ancor più ove si consideri la definizione di consumatore offerta dall'art. 3 lett. a) del Codice del consumo e già precedentemente citata e la possibilità di fare ricorso alla definizione di "consumatore tipico virtuale" nel caso del consumatore di alimenti. Con l'espressione "consumatore tipico individuale", rilevante nel diritto alimentare, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>32</sup>, ma non analogamente in riferimento alla figura del consumatore così come genericamente inteso, è, infatti, possibile identificare quel soggetto il quale, oltre a non utilizzare il prodotto nella propria attività di impresa, sia «normalmente informato e ragionevolmente avveduto tenuto conto dei fattori sociali, culturali e linguistici il quale, attraverso una condotta diligente, riesce ad accedere alle informazioni a sua disposizione consapevole delle scelte che sta per compiere»<sup>33</sup>.

#### Riflessioni conclusive

Nella società odierna, caratterizzata da un rapido susseguirsi di scoperte e innovazioni in campo scientifico e tecnologico, le esigenze di tutela del consumatore e di sicurezza del prodotto alimentare, nel doppio significato di "food safety" e "food security", si posizionano agli apici dell'agenda, portando ad una crescente sensibilità del legislatore in materia.

La peculiarità del prodotto "alimento" e del rapporto esistente tra consumatore e cibo assumono un ruolo centrale nell'analisi di una materia costantemente sottoposta a spinte innovatrici e costretta ad un continuo ripensamento che deve avvenire considerando quali elementi centrali la salubrità del prodotto, necessaria a garantire la salute del soggetto che ne entra in contatto e la consapevolezza del consumatore in sede di definizione della propria dieta.



<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> A. Scarpa, La vendita dei beni di consumo: la conformità al contratto e i diritti del consumatore tra codice del consumo e codice civile, in Giurisprudenza di merito, 11/2008, p. 3038B.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Tra le altre: Corte eur. giust. 16 luglio 1998, C-210/96, Gut Springenheide, Corte eur. giust. 23 gennaio 2003, cause riunite C-421/00, C-426/00, C-16/01, Corte eur. giust. 28 gennaio 1999, C-303/97, Sektkellerei Kessler, Corte eur. giust. 04 aprile 2000, C-465/98, Verein gegen Unwesen in Handelund Gewerbe Koin e V c. Adolf Darbo.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> D. Romano, Le informazioni obbligatorie nel mercato alimentare: tutela o autoresponsabilità del contraente debole?, in Europa e diritto privato, 1/2018, pp. 248 ss.

Tali primarie esigenze hanno favorito negli anni l'adozione di una normativa che ha posto vincoli e tutele sempre più stringenti e dove un ruolo cardine viene ricoperto dall'individuo che entra in contatto con i prodotti alimentari al fine di nutrirsene, delineandosi, di tal maniera, la peculiare figura del consumatore di alimenti, così come definita dal Regolamento CE 178/2002.

Sebbene già nel Libro Verde della Commissione del 1997<sup>34</sup> prima e nel Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare del 2000<sup>35</sup>, poi, si sia posto l'accento sui principi generali della legislazione in materia alimentare dell'Unione europea e in particolare su temi quali la protezione del consumatore, la sicurezza dei prodotti alimentari, l'etichettatura, la trasparenza della legislazione e la tutela della salute<sup>36</sup>, tuttavia, è soltanto con la c.d. *General Food Law* che il legislatore dell'Unione ha offerto definizioni chiare e univoche in relazione ai soggetti attivi nel settore, permettendo, così, di delineare categorie unitarie e dotate di specificità in forza della rilevanza che il "prodotto cibo", più di ogni altro, ha nella vita di ciascun individuo<sup>37</sup>.

Volgendo l'attenzione sulla figura del consumatore di alimenti, è bene evidenziare come, in ragione delle peculiarità che lo contraddistinguono, parte della dottrina si sia in passato interrogata circa la possibilità di inquadrare tale soggetto all'interno di una categoria distinta e autonoma.

Pur non ritenendo qui utile riproporre le ragioni presentate da chi in passato è giunto ad ipotizzare la possibile fondatezza di una siffatta tesi e ritenendosi, altresì, non configurabile la categoria del consumatore di alimenti quale pienamente autonomia, tuttavia, non può all'opposto giungersi a sovrapporre tale specifica figura con quella tratteggiata in termini generali e a livello nazionale dal Codice del consumo, preferendosi, piuttosto, ritenere la prima quale species del più ampio genus "consumatore". Specularmente, anche la figura dell'operatore del settore alimentare, anch'essa oggetto di attenzione dal legislatore europeo, presenta delle caratteristiche che la rendono peculiare nel panorama normativo e ciò soprattutto in ragione degli standard di tutela particolarmente elevati che questa deve offrire in vista di una piena garanzia della sicurezza alimentare, concetto quest'ultimo meglio rappresentato dall'espressione "salubrità alimentare" che più fedelmente traduce il termine anglosassone "food safety" e che indica, altresì, la sicurezza informativa intesa quale «adeguata e completa comunicazione al consumatore circa caratteristiche modalità e quantità di consumo dell'alimento»38.



<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Libro verde della Commissione, Bruxelles, 30 aprile 1997 COM (97) 176 def.

<sup>35</sup> Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare COM (1999) 719, Bruxelles, 12 gennaio 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> G. Spoto, Tutela del consumatore, etichette a semaforo e informazioni "negative", in Rivista di diritto alimentare, 2/2018.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> G. Spoto, Tutela del consumatore e sicurezza alimentare: obblighi di informazione in etichetta, in Contratto e Impresa, 2014, pp. 1071 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> L. Russo, *La sicurezza delle produzioni tecnologiche*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2/2010, pp. 3 ss. L. Costato - S. Rizzioli, voce *Sicurezza alimentare*, in *Digesto Disc. Priv. Sez. Civ.*, 2010.

L'approccio scelto dal legislatore europeo, la valorizzazione delle peculiari figure dell'operatore del settore alimentare e del consumatore di alimenti non può, altresì, prescindere da un approccio integrato che preveda un'elevata attenzione a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione sia degli alimenti che dei mangimi e in cui la tutela del mercato non può ritenersi prioritaria innanzi alle necessarie tutele del consumatore, soprattutto in tema di protezione della salute, trasparenza e correttezza delle informazioni attinenti al prodotto che si presume verrà ingerito.

La posizione di tutela del consumatore di alimenti si valorizza ulteriormente ove si consideri che l'approccio di filiera ("dal campo alla tavola") che ha caratterizzato la produzione normativa in materia alimentare dell'ultimo ventennio, è stato profondamente rivisto dal Regolamento UE 625/2017 che, relativamente ai controlli ufficiali, ha definito un'impostazione più attenta all'intero ciclo di vita del prodotto<sup>39</sup>.

Tale rivoluzione normativa appare in linea con i cambiamenti nel tempo riscontrati nel rapporto tra i singoli e gli alimenti e che oggi si può definire quale "espressione dell'io che decide", un sistema dove le scelte in sede di acquisto vengono compiute alla luce delle abitudini, delle risorse, delle aspettative, delle preferenze e dell'etica del singolo.

Il consumatore di alimenti moderno è, quindi, un soggetto diverso dal consumatore generalmente inteso e diverso esso stesso da quanto delineabile in passato: un individuo che, assunta sempre maggiore consapevolezza di sé e delle proprie esigenze, prima di alimentarsi di una determinata sostanza compie, valutazioni e ricerche non soltanto attraverso le etichette apposte sui prodotti, ma anche attraverso tutti quei canali ulteriori che, mai come oggi, lo hanno trasformato da soggetto debole e passivo del rapporto commerciale a soggetto attivo e capace di azioni tali da orientare il comportamento delle istituzioni<sup>40</sup> e degli operatori del settore alimentare nella complessa relazione che coinvolge somministrante e somministrato.



<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> M. Giola, Prime note sul regolamento n. 625/2017, in Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, 4/2017.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> F. Albisinni, La sicurezza alimentare veicolo di innovazione istituzionale, in Rivista di Diritto Alimentare, anno III numero 4.

## Notizie sugli autori

#### Giorgio Berlingieri

Avvocato, Presidente dell'Associazione Italiana di Diritto marittimo

#### Antonella Brandonisio

Avvocato

#### Claudio Cocuzza

Avvocato

#### Antonello Iuliani

Dottore di ricerca

#### **Beatrice La Porta**

Dottore di ricerca

#### Luca Loschiavo

Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno nell'Università di Teramo

#### Flavia Maria Luisa Modica


Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Venezia

#### **Annalisa Pomes**

Dottore di ricerca







- I contributi inviati alla rivista per la pubblicazione sono soggetti necessariamente ad approvazione dei revisori.
- 2. La revisione è affidata, in conformità alle linee di politica editoriale della Rivista, a due membri del Comitato dei revisori all'interno di liste per area tematica formate in base alle indicazioni di settore.
- 3. È assicurato l'anonimato dei valutatori.
- 4. In caso di pareri contrastanti, la Direzione assume la responsabilità della decisione.
- Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, la Direzione promuove la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio, assumendosi la responsabilità della verifica.

#### CRITERI REDAZIONALI

Si chiede agli autori di osservare i seguenti criteri redazionali.

I testi devono essere corredati da

- nome e cognome dell'autore
- qualifica (2 righe di presentazione, max 150 caratteri spazi inclusi)
- istituto universitario o ente di appartenenza
- recapiti (indirizzo completo, anche di posta elettronica, e numero di telefono)
- breve abstract in inglese (6/10 righi)
- Sia il testo sia le note devono essere trasmessi via e-mail in formato Word all'indirizzo: redazione@ scuolasuperioreavvocatura.it.
- Si raccomanda che gli articoli siano contenuti in 25.000 battute note comprese.
   È preferibile che il testo sia suddiviso in parti o paragrafi non numerati
   Per le recensioni il testo va contenuto in 7.500 battute note comprese e, solo in casi eccezionali per l'importanza del libro recensito, in circa 10.000 battute note comprese.
- 3. Le note a piè di pagina devono essere possibilmente contenute in poche righe.

#### INDICAZIONI TIPOGRAFICHE

#### FORMATO PAGINA

Si prega di impostare la pagina con i seguenti margini:

- margine inferiore 2,5
- margine superiore 2,5
- margine destro 2,5
- margine sinistro 2,5

I rientri sono da impostare a 1 cm.

#### CARATTERI ED INTERLINEA

Il testo dell'articolo e delle note eventuali va impostato con interlinea 1 e in carattere Garamond sia in tondo che in corsivo.

#### TITOLI

I titoli degli articoli devono essere stampati in carattere Garamond, grandezza 13.

I titoli dei paragrafi, o delle parti del testo, in carattere Garamond, corsivo, grassetto, grandezza 11.

#### PARAGRAFI

Le parti o i paragrafi in cui è suddiviso il testo non vanno numerati.

#### NOTE A PIÈ DI PAGINA

Le note a piè di pagina vanno numerate progressivamente nel testo.

L'interlinea deve avere valore 1 e non devono essere impostati rientri.







I **nomi di enti, istituti, organizzazioni**, e simili, siano essi italiani o stranieri, vanno scritti in tondo senza virgolette e con l'iniziale maiuscola. Esempio: Camera di Commercio, Commissione Tributaria Centrale, Comunità Europea, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Ministero delle Finanze, Tribunale, Unione Europea, Università di Milano, Associazione Italiana Giovani Avvocati, Scuole forensi, Paesi, Facoltà di giurisprudenza.

Nei **nomi composti** da più parole e la maiuscola va usata di norma solo per la prima parola. Esempio: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Corte di giustizia dell'U.E., ecc.

Negli acronimi l'uso delle maiuscole determinata dalla normalità della scrittura. Esempio: AIGA, UCPI, CNE, Coa.

Tale criterio vale anche per la punteggiatura. Esempio: CEDU, D.M., C.E.D. Cass.

Le **espressioni in lingua straniera** fatte proprie dall'autore nel contesto del discorso vanno scritte in corsivo: es. *iter*, *status*, *tout court*, *fair play*.

Non vanno scritte in corsivo le parole straniere entrate stabilmente nel lessico italiano (es., standard, leader, computer, common law).

Le parole latine vanno sempre in corsivo, salvo che si tratti di una citazione riportata tra virgolette (in tal caso andrà in tondo tra virgolette).

Per rispettare la correttezza ortografica nell'uso di ciascuna lingua, si segnala quanto segue:

- l'uso degli accenti, anche per quanto riguarda l'italiano («perché», non «perchè»; «poiché», non «poichè»; «cioè», non «cioé»; «è», non «é»);
- la è maiuscola non va scritta con apostrofo, ma: È (su Word: Inserisci Simbolo);
- va rispettato l'uso degli spazi: per esempio, non inserire lo spazio prima dei segni di interpunzione, inserire lo spazio prima della parola che segue i segni. (... Assenza: allora...);
- per lo slash usare solo / e non \;

Si raccomanda infine di uniformare l'uso delle virgolette:

- virgolette basse o caporali («...»): per citazioni di testi e discorsi diretti.
- virgolette alte ("..."): per sottolineare parole alle quali si intende attribuire un particolare significato.
   Termini quali avvocatura, consiglio dell'ordine ecc. vanno in minuscolo.

Le date devono essere scritte per esteso (Esempio: 9 febbraio 1995).

Citazioni: le citazioni in italiano o in lingua straniera vanno scritte **fra virgolette basse** («...») negli stessi caratteri del testo in cui sono inserite (tondo, se il testo è in tondo, corsivo, se il testo è in corsivo. I **riferimenti** possono essere fatti fra parentesi nel testo (es., M. Fumaroli, 2002, p. 402), se vi è bibliografia pubblicata in fondo all'articolo, oppure inserendo le note a piè di pagina.

Quando c'è un'omissione all'interno di una citazione, va segnalata non con i soli puntini, ma con puntini tra parentesi quadra [...]

Si prega di evitare le sottolineature e il neretto.

I **titoli** delle opere letterarie, cinematografiche, teatrali citati nel testo vanno indicati in corsivo (*es. Codice dei Diritti umani e fondamentali, Trattato dell'argomentazione, La lingua, la legge, la professione forense, Il verdetto)* 

**Per le citazioni di volumi:** in maiuscoletto la iniziale del nome e, per esteso, il cognome dell'autore, titolo in corsivo, casa editrice, luogo di pubblicazione, anno di pubblicazione, volume o parte, pagina o pagine citate (p. / pp. – non pag. o pagg.): es. R. Danovi, *Commentario del Codice deontologico forense*, Giuffrè, Milano 2001, p. 82.

La stessa regola vale per:

- i volumi collettivi, per i quali va aggiunta la segnalazione: (a cura di). Per esempio: A. Mariani Marini (a cura di), La lingua, la legge, la professione forense, Giuffrè, Milano 2003;
- i titoli di opere autonome pubblicate in raccolte generali o in volumi di opera omnia. Per esempio:
   S. Chiarloni, Giudice e parti nella fase introduttiva del processo civile di cognizione, in N. Picardi B.
   Sassani F. Treggiari (a cura di), Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani, E.S.I.,
   Napoli 2001, p. 127.

Per le citazioni di articoli contenuti in riviste o pubblicazioni periodiche: iniziale del nome e, per esteso in maiuscoletto, cognome dell'autore, titolo in corsivo, titolo della rivista o del periodico abbreviato in corsivo, volume, anno, numero del fascicolo e delle pagine: es., M. Rossi, *Ordinamento professionale e accesso alla professione*, in *Rass. forense*, I/1995, p. 139.





La stessa regola vale per le citazioni di articoli o saggi contenuti in volumi collettivi: es., A. Mariani Marini, *L'argomentazione dell'avvocato*, in U. Vincenti - A. Mariani Marini - F. Cavalla, *Ragionare in giudizio*. *Gli argomenti dell'avvocato*, PLUS, Pisa 2004.

Per la **ripresa di citazioni**, va usato il corsivo per le espressioni: *ibid*. e *op. cit*., che non sono precedute dal titolo dell'opera; il tondo, per l'espressione: cit., che è preceduta dal titolo dell'opera.

Per le citazioni di **opere su internet** l'indirizzo va scritto in tondo. Ad es. www.un.org/News/dh/sudan/com\_inq\_darfur.pdf.

Le citazioni dei **testi normativi** vanno abbreviate e scritte in tondo o in corsivo minuscoli secondo il carattere del testo (es.: l., d.lgs., d.P.R., reg.).

**Recensioni**: in testa vanno indicati gli elementi bibliografici completi del testo che si recensisce, sia esso libro o articolo, cioè il nome per esteso dell'autore o degli autori, il titolo completo (compreso il sottotitolo, se esiste), il luogo e la data di pubblicazione e il numero delle pagine: es., Herbert L.A. Hart, *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino 1965, pp. 329.

I titoli in lingua che usano un alfabeto non latino o in lingua non alfabetica vanno citati nella traslitterazione scientifica in lettere latine, seguita dalla traduzione nella lingua in cui è scritto il saggio.

Le tabelle e i grafici vanno numerati progressivamente, con l'indicazione del titolo in corsivo: (es., Tabella 1. *Scuole forensi italiane*; Figura 1. *Scuole forensi italiane*). L'indicazione della fonte da cui i dati sono tratti va posta in calce alla tabella o al grafico.

Le abbreviazioni delle riviste e pubblicazioni periodiche e di dizionari ed enciclopedie vanno eseguite secondo la prassi editoriale comune.

Es.: Osti, voce "Contratto", in Noviss. Dig. It. IV, Torino 1959, 462.

Cass. 29 settembre 1977, in Riv. Pen., 1977, p. 952.

#### Sigle

cap. e capp. = capitolo e capitoli

cfr. = confronta: rimanda genericamente a un testo, senza indicare un punto preciso

cit. = citato

ed. = edizione

et al. = e altri

fig. e figg. = figura e figure

*ibid.* = nello stesso testo che è stato citato nella nota precedente, ed esattamente nella stessa pagina; seguito dal numero di pagina se queste ultime sono diverse

infra = vedi più avanti

n. e nn. = nota e note

[N.d.A.] = nota dell'autore

[N.d.C.] = nota del curatore

[N.d.R.] = nota del redattore

[N.d.T.] = nota del traduttore

p. e pp. (e non: pag. o pagg.) per indicare la singola pagina o le pagine

par. e parr. = paragrafo e paragrafi

passim = in diversi punti (quando il concetto a cui si fa riferimento è espresso in una fonte non in una pagina precisa ma qua e là)

s. e ss. = seguente e seguenti

s.d. = senza data (nel caso in una fonte non sia riportata la data di edizione)

s.l. = senza luogo (nel caso in una fonte non sia riportato il luogo di edizione)

sez. = sezione

[sic] = proprio così. Si usa quando si riporta una citazione che contiene una parola strana o sbagliata, facendo così capire che non si tratta di errore proprio ma dell'autore della citazione.

tab. = tabella

tav. = tavola

tr. o trad. = traduzione

vol. e voll. = volume e volumi





#### Abbreviazioni

#### FONTI E VOCI ATTINENTI

Corte eur. dir. uomo = Corte europea dei diritti dell'uomo

G.U.P = Giudice dell'udienza preliminare

Atti parl. Cam. = Atti parlamentari della Camera dei deputati

Atti parl. Sen. = Atti parlamentari del Senato

circ. = circolare

d. interm. = decreto interministeriale

d.C.p.S. = decreto del Capo provvisorio dello Stato

disp. prel. = disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)

disp.reg. = disposizioni regolamentari

d.l. = decreto-legge

d.lgs. = decreto legislativo

d.m. = decreto ministeriale

d.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica

d.p. giunta reg. = decreto del presidente della giunta regionale

1. = legge

cost. = legge costituzionale

l. rg. = legge regionale

1. prov. = legge provinciale

r.d.l. = regio decreto-legge

r.d.lgs. = regio decreto legislativo

r.d. = regio decreto

reg. = regolamento

r.m. = risoluzione ministeriale

t.u. = testo unico

#### ORGANI GIUDICANTI

App. = corte di appello

App. mil. = corte militare di appello

Ass. = corte di assise

Ass. app. = corte di assise di appello

BGH = Bundesgerichtshof

BverfG = Bunderverfassungsgericht

Cass. = Corte di cassazione

Cass., sez. un. = Corte di cassazione, sezioni unite

Cass. civ. = Corte di cassazione civile

Cass. pen. = Corte di cassazione penale

C. conti = Corte dei conti

C. cost. = Corte costituzionale

C. giust. CECA = Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

C. giust. CE = Corte di giustizia delle Comunità europee

C.I.J. = Court internationale de justice

Coll. Arb. = Collegio Arbitrale

Comm. centr. imp. = commissione centrale delle imposte

Comm. tribut. 1° = commissione tributaria di 1° grado

Comm. tribut.  $2^{\circ}$  = commissione tributaria di  $2^{\circ}$  grado

Com. tribut. centr. = Commissione tributaria centrale

Cons. reg. sic. = Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana

Cons. St. = Consiglio di Stato

Cons. St., ad. gen. = Consiglio di Stato, adunanza generale

Cons. St. ad. plen. = Consiglio di Stato, adunanza plenaria

G.U.P. = Giudice dell'udienza preliminare

Giud. Pace = Giudice di pace

G.I. = Giudice istruttore

G.I.P. = Giudice per le indagini preliminari







Giud. Tut. = Giudice tutelare

Lodo arb. = Lodo Arbitrale

Proc. Rep. = Procura della Repubblica

Proc. Gen. App. = Procura generale presso la Corte d'appello

P.M. = Pubblico ministero

Pret. = pretura

TAR = tribunale amministrativo regionale

Trib. = tribunale

Trib. acque = tribunale regionale delle acque pubbliche

Trib. Ce = tribunale di I grado delle Comunità europee

Trib. mil. = tribunale militare territoriale

Trib. sup. acque = Tribunale superiore delle acque pubbliche

Trib. sup. mil. = Tribunale supremo militare

#### DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE

Digesto Pen. = Digesto IV ed. Disciplinare penalistiche

Digesto Civ. = Digesto IV ed. Disciplinare privalistiche - Sezione Civile

Digesto Comm. = Digesto IV ed. Disciplinare privalistiche - Sezione Commeciale

Digesto Pubbl. = Digesto IV ed. Disciplinare pubblicistiche

Enc. Dir. = Enciclopedia del Diritto

Enc. forense = Enciclopedia forense

Enc. giur. = Enciclopedia giuridica, Treccani

Enc. giur. Lav. = Enciclopedia giuridica del lavoro

N.D.I. = Nuovo digesto italiano

Nss. D.I. = Novissimo digesto italiano

#### COSTITUZIONE, CODICI e ATTI INTERNAZIONALI

Accordo = Accordo

c.c. 1865 = Codice civile del 1865

c. cons. = Codice del consumo

c. nav. = Codice della navigazione

c. p.i. = Codice della proprietà industriale

c.str. = Codice della strada

c. comm. = Codice di commercio

c.p.c. = Codice di procedura civile

c.p.p. 1930 = Codice di procedura penale del 1930

c.p.p. = Codice di procedura penale

c.p.m.g. = Codice penale militare di guerra

c.p.m.p. = Codice penale militare di pace

c.p. = Codice penale

Conv. = Convenzione

Cedu = Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Cost. = Costituzione della Repubblica

Dir. = Direttiva

Disp. Att. = Disposizione di attuazione

L. inv. = Legge invenzioni

L. fall. = Legge fallimentari

Trattato = Trattato









Finito di stampare nel mese di giugno 2019 da Tipografia Bongi s.n.c. - San Miniato (Pisa) per conto di Pisa University Press